

REGOLAMENTO (CE) N. 1738/2005 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1916/2000 per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sulla struttura delle retribuzioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, punti ii) e iii),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1916/2000 della Commissione, dell'8 settembre 2000, recante attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sulla struttura delle retribuzioni ⁽²⁾, stabilisce disposizioni di attuazione relative alla definizione e alla scomposizione dei dati da fornire e il formato tecnico appropriato per la trasmissione dei risultati a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 530/1999.

(2) L'indagine sulla struttura delle retribuzioni nell'anno di riferimento 2002 è stata la prima basata sul regolamento (CE) n. 1916/2000. L'esperienza ricavata da tale indagine ha dimostrato la necessità di migliorare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1916/2000 per allinearle alle

corrispondenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1726/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999, recante applicazione del regolamento n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro, per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sul costo del lavoro ⁽³⁾, nonché di rafforzare le connessioni tra i dati delle varie indagini sulle retribuzioni e sul costo del lavoro effettuate ogni due anni.

(3) Il regolamento (CE) n. 1916/2000 va pertanto modificato in tal senso.

(4) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati del regolamento (CE) n. 1916/2000 sono sostituiti dal testo che figura negli allegati del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2005.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 229 del 9.9.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 203 del 3.8.1999, pag. 28.